

DECRETO 6 febbraio 2006: Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

(Pubblicato nella G.U. n. 38 del 15 febbraio 2006)

**MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, 28 luglio 2005, recante «Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare» (nel seguito: il decreto 28 luglio 2005), adottato in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05, emanata in attuazione dell'art. 9 del decreto 28 luglio 2005;

Considerato l'elevato interesse per la conversione fotovoltaica della fonte solare, evidenziato dal fatto che, sulla base dell'esame preliminare delle domande inoltrate al soggetto attuatore entro il 30 settembre 2005, la potenza cumulativa di tutti gli impianti per i quali e' stata presentata domanda di ottenimento delle tariffe incentivanti di cui al decreto 28 luglio 2005, e' risultata superiore a 100 MW, eccedendo quindi il limite di potenza cumulativa incentivata fissata dal medesimo decreto 28 luglio 2005;

Ritenuto opportuno procedere ad un incremento della potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti fissate dal decreto 28 luglio 2005 e a un aggiornamento dell'obiettivo nazionale di potenza nominale cumulata da installare entro il 2015;

Ritenuto opportuno altresì introdurre limiti massimi annui di potenza nominale degli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti fissate dal decreto 28 luglio 2005, allo scopo di assicurare la disponibilita' di incentivi per un periodo sufficiente a consentire la pianificazione degli interventi, anche di natura industriale;

Ritenuto di dover modificare il tasso di riduzione annua delle medesime tariffe per gli impianti per i quali la domanda di accesso alle stesse tariffe e' inoltrata negli anni successivi al 2006, allo scopo di stimolare investimenti industriali per la riduzione dei costi dell'energia elettrica prodotta mediante conversione fotovoltaica della radiazione solare;

Ritenuto opportuno, sulla base della preliminare esperienza maturata, procedere ad alcuni ulteriori aggiornamenti e a talune precisazioni del decreto 28 luglio 2005;

Considerata l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 26 gennaio 2006.

Decreta:

Art. 1.

Incremento dell'obiettivo nazionale di potenza nominale cumulata da installare

1. L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare entro il 2015, di cui all'art. 11, comma 1, del decreto 28 luglio 2005, e' incrementato a 1000 MW.

Art. 2.

Incremento del limite massimo di potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione

1. Il limite di potenza nominale cumulativa di cui all'art. 12, comma 1, del decreto 28 luglio 2005 e' incrementato a 500 MW.

2. Il limite di potenza nominale cumulativa di cui all'art. 12, comma 2, del decreto 28 luglio 2005 e' incrementato a 360 MW. In ogni caso, le tariffe di cui all'art. 5 e all'art. 6, comma 2, sono riconosciute nel limite massimo di una potenza nominale di 60 MW per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 inclusi.

3. Il limite di potenza nominale cumulativa di cui all'art. 12, comma 3, del decreto 28 luglio 2005 e' incrementato a 140 MW. In ogni caso, le tariffe di cui all'art. 6, comma 3, sono riconosciute nel limite massimo di una potenza nominale di 25 MW per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 inclusi.

Art. 3.

Modifiche e integrazioni al decreto 28 luglio 2005

1. Nell'art. 7, comma 1, le parole «Entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «Nel periodo intercorrente tra il 1° e il 31 marzo, l'1 e il 30 giugno, l'1 e il 30 settembre, l'1 e il 31 dicembre di ciascun anno».

2. Nell'articolo 7, comma 1, la frase «Nel caso di impianti di cui all'art. 6, comma 3, alla domanda e' allegata anche la cauzione definitiva di cui al comma 9» e' sostituita dalla seguente: «Nel caso di impianti di cui all'art. 6, comma 3, alla domanda e' allegata dichiarazione del soggetto responsabile, recante impegno a costituire e far pervenire al soggetto attuatore la cauzione definitiva di cui al comma 9, entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 7, qualora detta comunicazione comporti il diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto. L'assenza della predetta dichiarazione comporta l'inammissibilita' della domanda».

3. Nell'art. 7, comma 9, le parole «1.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro».

4. Nell'art. 7, comma 4, dopo le parole «fino al» sono aggiunte le seguenti: «limite massimo di potenza nominale annua e fermo restando il».

5. Nell'art. 7, comma 5, dopo le parole «tariffa incentivante richiesta, nel» sono aggiunte le seguenti: «limite massimo di potenza nominale annua e fermo restando il».

6. Nell'art. 7, comma 6, dopo le parole «potenza nominale» sono aggiunte le seguenti «annua o».

7. Il comma 10 dell'art. 7 e' sostituito dal seguente «La mancata costituzione o il mancato ricevimento, da parte del soggetto attuatore, della cauzione nei termini di cui al comma 9 ed entro la scadenza indicata al comma 1 comportano la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti».

8. Al termine dell'art. 4, comma 3, e' aggiunta la seguente frase: «In particolare, i moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformita' alla norma ISO/IEC 17025».

9. Nell'art. 7, comma 5, le parole «della data di inoltro» sono

sostituite dalle seguenti «dell'ordine temporale di ricevimento, da parte del soggetto attuatore,».

10. Nel comma 4 dell'art. 12 le parole «Entro i medesimi termini di cui all'art. 7, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i medesimi termini di cui all'art. 7, commi 4 e 5».

11. Nel comma 4 dell'art. 12 le parole «, a solo scopo informativo,» sono cancellate.

12. Al termine del comma 4 dell'art. 12 e' aggiunta la seguente frase: «Le domande di cui all'art. 7, comma 1, possono essere presentate solo per le tipologie di impianti per i quali il valore reso noto dal soggetto attuatore risulta positivo.»

13. Nell'allegato I dopo il capoverso «CEI EN 61215: Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo;» e' aggiunto il seguente capoverso: «CEI EN 61646 (82-12): "Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo". L'impiego di tali moduli e' tuttavia consentito solo se la domanda di accesso alle tariffe incentivanti e' presentata da persone giuridiche.

14. Nell'art. 5, comma 2, lettera b), le parole «e' decurtato del 2%» sono sostituite dalle seguenti: «e' decurtato del 5%».

15. Nell'art. 6, comma 2, lettera b), le parole «e' decurtato del 2%» sono sostituite dalle seguenti: «e' decurtato del 5%».

16. Nell'art. 6, comma 3, lettera b), le parole «e' decurtato del 2%» sono sostituite dalle seguenti: «e' decurtato del 5%».

17. Dopo il comma 6 dell'art. 6 e' aggiunto il seguente comma:

«7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano anche agli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW che non accedono alla disciplina di cui all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

18. All'art. 4, comma 1, le parole «Possono accedere» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 7, possono accedere».

Art. 4.

Precisazioni e ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 28 luglio 2005

1. L'art. 6, comma 6, e' sostituito dal seguente: «L'aggiornamento delle tariffe incentivanti di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), all'art. 6, comma 2, lettera b), e all'art. 6, comma 3, lettera b), viene effettuato per ciascuno degli anni successivi al 2006 sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall'Istat».

2. Nell'art. 5, comma 2, dopo le parole «ha diritto,» sono inserite le seguenti: «nel limite dell'energia elettrica resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile in applicazione della disciplina richiamata al comma 1, e».

3. Nell'art. 10, comma 3, le parole «per la cui realizzazione siano stati concessi» sono sostituite dalle seguenti: «per la cui realizzazione siano stati o siano concessi».

4. La lettera i) del comma 1 dell'art. 2 e' sostituita dalla seguente:

i) potenziamento e' l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera j;»

5. La lettera k) del comma 1 dell'art. 2 e' sostituita dalla

segunte:

«k) produzione annua media di un impianto e' la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente prodotta, di cui alla lettera c), negli ultimi due anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;».

6. Al termine della lettera j) del comma 1 dell'art. 2 e' aggiunta la seguente frase: «per i soli interventi di potenziamento su impianti di potenza inferiore a 20 kW operanti in regime di scambio secondo le disposizioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00, non muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione aggiuntiva e' pari all'energia elettrica prodotta dall'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di potenza nominale dell'impianto, ottenuto a seguito dell'intervento di potenziamento, e la potenza nominale complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento;».

7. Nell'art. 4, comma 3, dopo le parole «devono essere realizzati» sono aggiunte le seguenti: «con componenti di nuova costruzione o comunque non gia' impiegati in altri impianti e».

Art. 5.

Precisazioni e errata corrige

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto 28 luglio 2005, gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti che non rispettano o non ricadono tra le tipologie contemplate nelle norme tecniche richiamate nell'allegato 1 del medesimo decreto 28 luglio 2005 non possono accedere alle incentivazioni previste dallo stesso decreto.

2. Nell'allegato 1, le parole «comma 1» sono sostituite con le seguenti: «comma 3,».

Art. 6.

Attivita' di informazione

1. Date le caratteristiche singolari della tecnologia fotovoltaica e dei potenziali soggetti interessati all'accesso alle tariffe incentivanti di cui al decreto 28 luglio 2005, il soggetto attuatore di cui all'art. 9 del medesimo decreto promuove azioni e campagne informative finalizzate a favorire la corretta conoscenza del meccanismo di incentivazione del solare fotovoltaico e le relative modalita' di accesso alle tariffe incentivanti fissate dallo stesso decreto 28 luglio 2005.

Art. 7.

Promozione di particolari applicazioni

1. Le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto 28 luglio 2005 sono incrementate del 10% qualora i moduli fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova costruzione, ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, come definita all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ivi incluse le categorie di edifici di cui all'art. 3, comma 3, dello stesso decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Per tale tipo di applicazione le richiamate tariffe restano costanti fino all'anno 2012 incluso, e pertanto non si applicano gli aggiornamenti richiamati all'art. 6, comma 6. Il soggetto responsabile che intende richiedere l'applicazione di tale beneficio aggiuntivo e' tenuto ad allegare alla domanda di cui all'art. 7, comma 1, o a integrare la medesima domanda, dichiarazione con la quale attesta il rispetto dei criteri di cui all'allegato D del decreto legislativo 19 agosto 2005,

n. 192.

2. Non sussiste l'obbligo di costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 7, comma 9, del decreto 28 luglio 2005 qualora il soggetto responsabile sia una Amministrazione dello Stato, una regione o provincia autonoma o un ente locale.

3. Sulla base del rapporto di cui all'art. 13 del decreto 28 luglio 2005, il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche su sollecitazione delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, effettuano una valutazione dell'adeguatezza dei limiti di potenza nominale cumulativa di cui all'articolo 12, delle tariffe incentivanti di cui agli articoli 5 e 6, in particolare per gli impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW, e delle misure per favorire l'integrazione del fotovoltaico negli edifici. A tali fini il soggetto attuatore integra il richiamato rapporto con gli elementi utili per le predette finalità.

4. A richiesta del soggetto responsabile di impianti di potenza non superiore a 20 kW non ancora in esercizio, è concesso il passaggio dalla disciplina di cui all'articolo 5 del decreto 28 luglio 2005 alla disciplina precisata con l'articolo 3, comma 17, del presente decreto.

Art. 8.

Applicazione

1. Le modifiche e integrazioni di cui all'art. 4, all'art. 5 e all'art. 7, commi 1 e 4, si applicano alle domande inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 28 luglio 2005.

2. Le modifiche e integrazioni di cui all'art. 2, all'art. 3 e all'art. 7, commi 2 e 3, si applicano alle domande inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle domande inoltrate antecedentemente a tale data non si applicano i limiti massimi di potenza annua di cui all'art. 2, commi 2 e 3.

3. Hanno priorità di accesso le domande inoltrate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non ammesse alle tariffe incentivanti in ragione dell'uso di moduli fotovoltaici rispondenti alla norma CEI EN 61646 (82-12), di cui all'art. 3, comma 13, sempreché le domande siano state presentate secondo quanto disposto allo stesso art. 3, comma 13. Le domande inoltrate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto 28 luglio 2005 e la data di entrata in vigore del presente decreto, non ammesse a beneficiare delle tariffe incentivanti in ragione dell'esaurimento dei limiti di potenza nominale cumulativa di cui all'art. 12, commi 2 e 3, del medesimo decreto 28 luglio 2005, hanno priorità di accesso alle medesime tariffe a seguito di quanto disposto all'art. 2.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2006

Il Ministro
delle attività produttive
Scajola

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio

Matteoli

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana – Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.